

## **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### **Articolo 2 – Aliquote dell'imposta**

Le aliquote differenziate per scaglione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni nella Legge n. 148/2011, sono stabilite come segue:

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota Addizionale IRPEF</b>
Soglia di esenzione €. 12.000,00 per i redditi da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	
Soglia di esenzione €. 10.000,00 per gli altri redditi	
Da 0 a €. 15.000,00	0,70
Da €. 15.000,00 a €. 28.000,00	0,75
Da €. 28.000,00 a €. 55.000,00	0,77
Da €. 55.000,00 a €. 75.000,00	0,78
Oltre €. 75.000,00	0,80

### **Articolo 3 – esenzione**

L'addizionale comunale di cui all'art. 1 del presente regolamento non è dovuta:

- per i redditi non superiori a Euro 12.000,00 per i redditi da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex Art. 49 e 50 D.P.R. 917/86, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, al superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;

-per i redditi non superiori a Euro 10.000,00 per i redditi diversi a quelli soggetti ad esenzione di Euro 12.000,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, al superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

### **Articolo 4 – Versamento**

Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.